DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 29

Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Emissione di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Versione in vigore dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Titolo	V — Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-507-1999/art-29-depenalizzazione-del-reato-di-emissione-di-assegno-senza-provvista

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it